

**COMUNE DI FOLLO**  
(PROVINCIA DELLA SPEZIA)  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA**  
**URBANA, RURALE E DI TALUNE NORME**  
**IGIENICHE.**

**INDICE GENERALE**

Art.	OGGETTO	Art.	OGGETTO
<b>CAPO I</b>			
<b>NORME GENERALI</b>			
1	Oggetto del regolamento	21	Tende sporgenti sul suolo pubblico
2	Scopi del regolamento	22	Oggetti verniciati di fresco
3	Ambito di applicazione	23	Illuminazione dei luoghi aperti al pubblico
4	Incaricati della vigilanza	24	Getto di rifiuti e di liquidi
5	Operazioni di Polizia Giudiziaria	25	Sgombero della neve
<b>CAPO II</b>			
<b>SUOLO PUBBLICO</b>			
6	Definizione di suolo pubblico	26	Rimozione del ghiaccio e dei ghiaccioli
7	Occupazione ed ingombro del suolo pubblico	27	Guasti ad edifici ed impianti di pubblico interesse
8	Carico, scarico e trasporto di materiali diversi	28	Depositi in proprietà privata
<b>CAPO III</b>			
<b>IGIENE E DECORO DELL'ABITATO E DEI CORTILI INTERNI ALLE CASE</b>			
9	Disposizioni di carattere generale	29	Collocamento di targhe e lapidi commemorative
10	Portici - Cortili - Scale	30	Collocamento di addobbi, festoni, cartelli ed iscrizioni
		31	Altri divieti
		32	Custodia dei fanciulli
		33	Operazioni di nettezza personale
		34	Trasporto di oggetti rumorosi

11	Divieto di accumulare immondizie	35	Trasporto a mano di materiali taglienti
12	Espurgo dei pozzi neri	36	Recinzione di pozzi, cisterne e fontane
13	Materiali di risulta	37	Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto in servizio sul territorio del Comune
14	Conservazione degli edifici e loro pertinenze	38	Giardini e pubblici parchi, vasche e fontane
15	Muri di sostegno dei terreni	39	Monumenti
16	Delle canne fumarie	40	Bagni
17	Divieto di lordare edifici ed impianti	41	Bagni in luogo pubblico
18	Ornamenti esterni dei fabbricati ed innaffiamento	42	Divieto di produrre rumori e suoni molesti
19	Recinzione di proprietà private confinanti con il suolo pubblico	43	Locali di pubblico spettacolo
20	Giochi sul suolo pubblico		

44	Suono delle campane e delle sirene degli stabilimenti industriali	64	Attività e depositi industriali e artigianali
45	Altri atti contrari alla quiete, al decoro ed alla sicurezza pubblica	65	Rinnovo e revoca del nulla osta
46	Suonatori ambulanti	66	I controlli
47	Orologi esposti al pubblico	67	Esercizio di attività rumorose in genere
48	Saracinesche e serrande		
	<b>CAPO IV DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI</b>		<b>CAPO VIII DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI</b>
49	Divieto di tenere animali	68	Prevenzione incendi
50	Animali pericolosi	69	Divieto di appiccare il fuoco
51	Della tenuta di cani, gatti e animali da cortile	70	Spegnimento degli incendi
52	Comportamento nei confronti degli animali		
	<b>CAPO V DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE</b>		<b>CAPO IX NORME DI POLIZIA RURALE</b>
53	Divieti di passaggio	71	Delle strade vicinali
54	Transito delle carovane di nomadi	72	Divieto di alterazione
55	Sosta dei nomadi e roulotte	73	Espurgo dei fossi
56	Circolazione e sosta delle auto-caravan	74	Potatura delle siepi
57	Delle fiere e dei mercati	75	Aratura terreni adiacenti strade
		76	Obblighi dei frontisti di strade
		77	Abbattimento di piante lungo le strade
		78	Frutti di piante sul confine

58	Località nelle quali è vietato il commercio ambulante	79	Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
59	Limitazioni imposte alla vendita ambulante	80	Esercizio del diritto di passaggio
<b>CAPO VI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO</b>		<b>CAPO X NORME FINALI</b>	
60	Degli esercizi di vendita	81	Norme abrogate
61	Obbligo di vendita	82	Entrata in vigore e pubblicità del presente regolamento
62	Esposizioni di merci all'esterno dei negozi	83	Usi e consuetudini
<b>CAPO VII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI</b>		<b>CAPO XI DELLE SANZIONI</b>	
63	Definizione	84	Sanzioni
		85	Conciliazione in via breve

## **CAPO I NORME GENERALI**

### **ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:

- 1) La disciplina dell'uso del suolo pubblico;
- 2) L'igiene e il decoro dell'abitato e dei cortili interni delle case;
- 3) La libera circolazione nei luoghi pubblici;
- 4) Le fiere, i mercati e i giuochi pubblici;
- 5) Il cumulo, il deposito e la custodia delle materie accendibili;
- 6) Gli esercizi di vendita al pubblico;
- 7) L'esercizio delle professioni e dei mestieri rumorosi o altrimenti incomodi;
- 8) Taluni fondamentali principi igienici.

### **ART. 2 - SCOPI DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, la convivenza civile, nonché la vigilanza sull'adempimento dei servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo socio-economico della popolazione.

### **ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE.**

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle leggi, dei regolamenti, statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.
3. Oltre alle disposizioni del presente regolamento debbono essere osservati gli ordini, anche verbali, che, circa le materie oggetto del regolamento stesso, saranno dati, in circostanze straordinarie, dall'Autorità comunale o dagli Agenti di Polizia Municipale.

### **ART.4 - INCARICATI DELLA VIGILANZA.**

1. Il servizio di polizia urbana è diretto dal Sindaco a mezzo del personale del corpo di Polizia Municipale e viene effettuato dagli agenti di Polizia Municipale e dagli altri agenti e funzionari di polizia giudiziaria di cui all'art.57 del Codice di Procedura Penale.

#### **ART. 5 - OPERAZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA.**

1. Nel procedere alle operazioni di polizia giudiziaria gli agenti ed i funzionari devono sempre osservare le vigenti norme del Codice di Procedura Penale.
2. Gli agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti del reato, gli strumenti che servirono a commetterlo e tutto quanto può costituire prova del reato nel rispetto delle disposizioni all'uopo previste dalla Sez. II della legge 24 Nov.81 n° 689. Gli oggetti sequestrati devono essere consegnati al funzionario responsabile della custodia.
3. Gli oggetti deteriorabili sono venduti ed il relativo ricavo viene depositato nelle casse del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. Sia per le vendite degli oggetti sequestrati, sia per le eventuali garanzie a favore del proprietario si osservano le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n° 689 e, in mancanza, quelle previste dalle vigenti disposizioni per i sequestri operati dall'Autorità giudiziaria.

### **CAPO II SUOLO PUBBLICO**

#### **ART. 6 - DEFINIZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

1. Ai sensi dell'applicazione del presente Regolamento costituiscono suolo pubblico: le strade, le piazze ed altro spazio o luogo appartenente al demanio od al patrimonio indisponibile pubblico ovvero gravato da servitù di passaggio in favore della collettività.

#### **ART.7 - OCCUPAZIONE ED INGOMBRO DEL SUOLO PUBBLICO.**

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco, anche solo provvisoriamente, salvo le disposizioni relative alla circolazione stradale nonchè quelle relative a fiere e mercati. Sono parimenti vietate, senza specifica autorizzazione, le utilizzazioni, anche precarie o momentanee, di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico.
2. Le modalità di richiesta e di rilascio dell'autorizzazione, la determinazione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, nonchè i relativi provvedimenti sanzionatori, sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche approvato con delibera di C.C. nr. 37 del 30/06/1994 in conformità all'art. 40 del D.Lgs. 15 novembre 1993 nr. 507.

#### **ART. 8 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MATERIALI DIVERSI.**

1. Non occorre autorizzazione di occupazione per le ordinarie operazioni di carico o di scarico di materiali edili, detriti, legname, mobili, etc. quando non sia possibile eseguirlo nei cortili delle case od in altri spazi privati adiacenti; in tal caso, tuttavia, tali materiali non possono giacere sul suolo pubblico per un periodo di tempo superiore alle normali necessità delle operazioni di carico e di scarico ed i veicoli non possono sostare sul suolo pubblico oltre il tempo necessario e devono essere collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile al libero transito delle auto e delle persone.
2. In ogni caso il vettore od il proprietario dei materiali caricati o scaricati al termine delle operazioni deve ripulire ed eventualmente disinfettare lo spazio pubblico lordato.
3. Agli stessi obblighi previsti dal precedente comma è tenuto chiunque durante il trasporto in luoghi pubblici di materiali di qualsiasi genere sparge anche accidentalmente sul suolo pubblico tutte o in parte le cose che trasporta.

### **CAPO III IGIENE E DECORO DELL'ABITATO E DEI CORTILI INTERNI DELLE CASE**

#### ART. 9 - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.

#### ART. 10 - PORTICI - CORTILI - SCALE.

1. I portici, i cortili, le scale, le tettoie dei magazzini e dei cortili ed ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti in stato di nettezza.  
2. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che nuoccia al decoro dell'edificio e, nel caso trattasi di condomini, sia in qualsiasi modo causa di disturbo, fastidio od impedimento.

#### ART. 11 - DIVIETO DI ACCUMULARE IMMONDIZIE.

1. E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro attinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.

#### ART. 12 - ESPURGO DEI POZZI NERI.

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasbordo debbono essere eseguite di norma entro le ore antimeridiane.

#### ART. 13 -MATERIALI DI RISULTA.

1. I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere nei luoghi ove si compiono dette opere, ma devono essere trasportati immediatamente nei luoghi indicati dall'Autorità comunale o nelle discariche autorizzate.  
2. Il trasporto deve essere eseguito con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.  
3. E' vietato, in qualsiasi tempo, depositare materiali sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### ART. 14 - CONSERVAZIONE DEGLI EDIFICI E LORO PERTINENZE.

1. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di conservazione od in modo da evitare la irregolare caduta delle acque piovane o deterioramenti di materiali che possono lordare il suolo pubblico.  
2. Anche dal punto di vista estetico i proprietari dei fabbricati sono tenuti a rimuovere ogni causa di deturpamento dell'ambiente.  
3. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.  
4. Uguali obblighi incombono al proprietario delle insegne. Per la tinteggiatura e la ripulitura della facciata esterna delle case si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.  
5. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte, scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con colori, con matita, con carbone od altra materia, i muri delle case, le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.  
6. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere al taglio periodico dell'erba ed alla pulizia delle pertinenze delle relative abitazioni sia per salvaguardare il decoro e l'estetica dell'abitato, sia dal punto di vista igienico-sanitario, per preservarla da possibili infestazioni di animali nocivi.  
7. I proprietari di terreni che confinano con la pubblica via o con terze abitazioni hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba entro mt. 1,50 dal confine.  
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba delle proprie case, lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.  
9. I proprietari di aree private confinanti con strade o piazze pubbliche devono provvedere alla loro pavimentazione o ad altra idonea sistemazione in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere, terra, fango od altro materiale.

10. I rami di piante o gli arbusti collocati all'interno di proprietà private, non devono sporgere sul suolo pubblico o aperto al pubblico in modo da recare danno o molestia a persone o cose.

#### ART.15 - MURI DI SOSTEGNO DEI TERRENI.

1. I muri di sostegno di terreni soprastanti al livello delle strade o delle piazze pubbliche o dei luoghi di pubblico transito devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canaletto per convogliare le acque nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente tenuti in stato di buona manutenzione.

#### ART. 16 - DELLE CANNE FUMARIE.

1. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
2. In deroga al disposto di cui al comma 1, è permesso l'utilizzo di barbecue, forni o simili nelle pertinenze delle singole abitazioni purchè il loro utilizzo non rechi fastidio alle abitazioni limitrofi.
3. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.
4. Ferme restando disposizioni di altri Regolamenti comunali nonchè gli obblighi derivanti dal divieto di atti emulativi previsto dal Codice civile, camini e canne fumarie di edifici adibiti a civile abitazione devono essere orientati in modo tale da evitare la diffusione di polveri, fumo, odori molesti in altre abitazioni, nelle vie, piazze e spazi pubblici o di pubblico passaggio.

#### ART. 17 - DIVIETO DI LORDARE EDIFICI ED IMPIANTI.

1. E' vietato lordare e deturpare in modo qualsiasi gli edifici pubblici e privati e loro attinenze, ed i manufatti di ogni specie.
2. L'affissione dei manifesti stampati, manoscritti ecc. deve essere eseguita in conformità alle prescrizioni del regolamento sulle pubbliche affissioni.
3. E' vietato arrampicarsi sui pali delle pubbliche condutture, della pubblica illuminazione, sui pubblici manufatti e sulle piante, nonchè su cancellate, inferiate e piani rialzati di edifici privati antistanti a luoghi pubblici senza averne necessità.
4. Nei giorni di fiera e mercato è vietato accostare sui pubblici monumenti, sugli infissi delle pubbliche condutture e della pubblica illuminazione, oggetti da esporsi in vendita.

#### ART. 18 - ORNAMENTI ESTERNI DEI FABBRICATI ED INNAFFIAMENTO.

1. I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli ed altri oggetti collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi e delle terrazze a scopo di ornamento, devono essere convenientemente assicurati al muro contro ogni pericolo di caduta.
2. Sulle finestre delle case e attinenze non possono essere esposti oggetti all'infuori di quelli che costituiscono ornamento.
3. L'innaffiamento sarà eseguito con ogni cautela in modo che l'acqua non trabocchi sulla sede stradale o sui marciapiedi o comunque in quantità tale da arrecare danno ai cittadini ivi transitanti nonchè ai condomini sottostanti.

#### ART. 19 - RECINZIONE DI PROPRIETA' PRIVATE CONFINANTI CON IL SUOLO PUBBLICO.

1. E' vietato recintare con il filo di ferro spinato le proprietà private confinanti con strade, piazze e comunque con luoghi aperti al pubblico.

#### ART. 20 - GIOCHI SUL SUOLO PUBBLICO.

1. Sul suolo e nei luoghi pubblici fuori dei posti a ciò destinati, è vietato giocare a palla, bocce, tennis e simili, giochi per i quali sia necessario la corsa od il lancio di oggetti ed in genere tutti quei giochi che disturbino in qualsiasi modo la quiete pubblica o impediscano o pregiudichino la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

#### ART. 21 - TENDE SPORGENTI SUL SUOLO PUBBLICO.

1. L'esposizione di tende sporgenti sul suolo pubblico è vietato, salvo deroghe autorizzate dal Sindaco, nelle vie o nelle piazze prive di marciapiede nonché nelle altre località dove il divieto sia opportuno per ragioni di viabilità o di decoro edilizio.
2. Qualora, ai sensi del precedente comma, sia possibile ovvero sia autorizzata l'esposizione di tende, queste ultime dovranno essere collocate in conformità al regolamento edilizio.
3. Il proprietario è tenuto a sostituire le tende lacere o sudice entro il termine fissatogli dal Sindaco.

#### ART. 22 - OGGETTI VERNICIATI DI FRESCO.

1. Gli oggetti verniciati o tinti di fresco devono essere coperti verso luoghi di pubblico passaggio per l'altezza di due metri e fino a quando non siano asciutti e muniti di idoneo cartello con la dicitura "vernice fresca" o altra equivalente.
2. Lo stesso cartello deve essere comunque apposto sugli oggetti per i quali vi sia possibilità che il pubblico ne venga a contatto.

#### ART. 23 - ILLUMINAZIONE DI LUOGHI PRIVATI APERTI AL PUBBLICO.

1. Tutte le strade, le piazze e i portici di proprietà privata aperti al pubblico, devono essere sufficientemente illuminati nelle ore notturne a cura e spese dei rispettivi proprietari con modalità di volta in volta stabilite dal Sindaco.

#### ART. 24 - GETTO DI RIFIUTI E DI LIQUIDI.

1. E' vietato imbrattare e lordare il suolo pubblico, gettarvi o lasciarvi cadere pezzi di carta, bucce, acqua sporca, rifiuti di qualsiasi genere solidi o liquidi, anche se solo allo scopo di fornire alimento agli animali.
2. E' vietato gettare o lasciare cadere nel suolo pubblico, nelle bocchette stradali, nelle scarpate delle strade, nei torrenti e nei canali e nell'alveo del fiume Vara rifiuti solidi urbani, legnami, materiali provenienti da lavorazioni industriali od artigianali ed i residui in genere dagli usi domestici o dei pubblici esercizi.
3. La raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma è disciplinato oltre che da leggi dello Stato e della Regione, dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio comunale.
4. E' vietato gettare liquidi o/e oggetti di qualsiasi genere dalle finestre, balconi e terrazzi dei condomini, anche se prospicienti aree private.

#### ART.25 - SGOMBERO DELLA NEVE.

1. In caso di eccezionale nevicata che abbia provocato l'accumulo della neve su tetti, terrazzi o balconi o su qualunque posto elevato immediatamente sopra il livello del suolo pubblico, i proprietari od i conduttori degli immobili, hanno l'obbligo di sgomberare la neve accumulata e provvedere che siano tolti i ghiaccioli che si formassero nelle grondaie, nei balconi o su altre sporgenze, quando possono cadere sul suolo pubblico.
2. E' vietato in tempo di gelo innaffiare o gettare acqua sul suolo pubblico.  
Il materiale così sgomberato non può essere scaricato, senza il permesso del Sindaco, su alcun suolo pubblico.
3. I proprietari di case hanno l'obbligo, per tutta la lunghezza dei loro stabili, di sgomberare dalla neve i marciapiedi per l'intera loro larghezza non appena sia cessato di nevicare.
4. E' pure vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve dei cortili. Solamente in caso di assoluta urgenza e necessità verificata dal Sindaco e sotto cautela da prescrivere, potrà venire concesso il getto della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi sulle vie e piazze.
5. Gli obblighi di cui sopra incombono, altresì, in via solidale con i proprietari relativi per il tratto corrispondente, ai titolari dei negozi, di esercizi, bar e simili esistenti a piano terreno.

#### ART. 26 - RIMOZIONE DEL GHIACCIO E DEI GHIACCIOLI.

1. Nel caso di formazione di strati di ghiaccio sui marciapiede, i proprietari o conduttori delle case e degli esercizi commerciali dovranno immediatamente rimuovere il pericolo, facendolo coprire con polvere o rompendolo o facendolo cadere.

#### ART. 27 - GUASTI AD EDIFICI E AD IMPIANTI DI PUBBLICO INTERESSE.

1. E' vietato guastare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti, sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare guasti in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffici relativi alla segnaletica stradale, nonchè ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile od incagliarne il funzionamento.

#### ART. 28 - DEPOSITI IN PROPRIETA' PRIVATA.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia alla estetica ed al decoro dell'abitato.

#### ART. 29 - COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati, in tempo utile, i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Sindaco, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita Commissione.

#### ART. 30 - COLLOCAMENTO DI ADDOBBI, FESTONI, CARTELLI ED ISCRIZIONI.

1. Salve le norme del regolamento edilizio, non sarà in alcun caso consentito il collocamento di cartelli a forma di cassetta luminosa, sporgenti dal muro, nè di cartelli a forma di scudo da applicarsi agli angoli dei fabbricati.
2. il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie ed, in genere, di ogni opera esteriore a carattere permanente potrà essere vietato a tutela della bellezza panoramica e per rispetto all'arte o alla storicità dei luoghi, secondo il giudizio che esprimerà l'Autorità comunale.
3. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni e di insegne.
4. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
5. Nei luoghi o negli edifici ricordati al comma terzo è vietata, altresì, l'affissione dei manifesti, degli avvisi od, in genere, di qualunque mezzo di pubblicità.
6. Nei luoghi pubblici non possono essere collocati addobbi, festoni, luminarie e simili senza il permesso del Sindaco.
7. Fatto salvo quanto prescritto dal Regolamento edilizio a proposito delle decorazioni esterne eseguite nelle facciate delle case o sulle altre pareti delle medesime esposte alla pubblica vista, le iscrizioni che si intende apporre su insegne, tavole, pannelli, lastre di pietra e simili all'esterno degli esercizi commerciali degli edifici od in luoghi privati visibili al pubblico devono essere preventivamente presentate per l'approvazione al Sindaco che potrà vietarne il collocamento e ordinare la cancellazione quando deturpino il pubblico aspetto, contengano errori di ortografia od espressioni indecorose.
8. Le insegne, le tavole, i pannelli e simili recanti iscrizioni devono essere conservati puliti ed integri; in caso contrario il Sindaco può ordinare in ogni momento le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione; se l'interessato non ottempera entro il termine all'uopo fissato, il Sindaco può ordinare la rimozione forzata.

#### ART. 31 - ALTRI DIVIETI.

1. Sul pubblico suolo e in luoghi abitati e frequentati nonchè in luoghi adiacenti direttamente visibili dal suolo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati; introdursi o fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i porticati e nelle scale degli edifici pubblici e privati per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza pubblica.
2. Senza speciale permesso è pure vietato trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria.
3. E' vietato altresì:
  - a) spolverare panni dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade; dalle finestre interne la spolveratura dei panni potrà farsi soltanto nelle ore antimeridiane fino alle 9;



- b) spaccare legna, lavare autoveicoli od altro nella pubblica via;
- c) stendere il bucato gocciolante da finestre, balconi, terrazze, ed in qualsiasi parte all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade;
- d) stendere il bucato lungo le pubbliche vie, sui passaggi, nei giardini pubblici;
- e) lavare il bucato lungo i canali che attraversano vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, introdurre oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo;
- f) gettare qualsiasi oggetto nelle fontane e vasche pubbliche;
- g) fare qualsiasi scritta o segno sui muri e sulle strade;
- h) lavorare sulle porte delle case, botteghe o magazzini.

#### ART. 32 - CUSTODIA DEI FANCIULLI.

1. Nei luoghi pubblici, i fanciulli di età inferiore ai 6 anni devono essere sempre accompagnati e custoditi.

#### ART. 33 - OPERAZIONI DI NETTEZZA PERSONALE.

1. E' vietato pettinarsi o farsi pettinare, radersi o farsi radere, tagliarsi o farsi tagliare i capelli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nonchè negli esercizi commerciali al minuto o all'ingrosso (salvo che si tratti di negozi di parrucchieri, acconciatori, barbieri o simili) o compiersi qualsiasi operazione che possa dar luogo a sporcizia o lordura.

#### ART. 34 - TRASPORTO DI OGGETTI RUMOROSI.

1. Chiunque trasporti oggetti di ferramenta, quali lamiere, stecche e tondini di ferro deve impedire, con opportuni accorgimenti, il fastidioso rumore provocato dalle oscillazioni del contatto e dalla ripercussione.

#### ART. 35 - TRASPORTO A MANO DI MATERIALI TAGLIANTI.

1. E' vietato trasportare a mano in luoghi abitati falci, accette, falcetti, vetri, ferri taglienti ed altri materiali pericolosi senza averli opportunamente protetti o previa adozione delle opportune cautele atte ad evitare danno alle persone.

#### ART. 36 - RECINZIONE DI POZZI, CISTERNE E FONTANE.

1. Salvo le disposizioni che saranno contenute nel Regolamento d'Igiene, i pozzi, le cisterne, le fontane, le peschiere devono essere munite di parapetti, di sportello mantenuto chiuso o di altri idonei congegni che ne limitino la pericolosità.

#### ART. 37 - NORME PER I PASSEGGERI DEI MEZZI DI LINEA DI PUBBLICO TRASPORTO IN SERVIZIO SUL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRESI GLI SCUOLABUS.

1. Oltre a quanto disposto dalle norme di legge vigenti in materia, ai passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto in servizio nel territorio del Comune è vietato:
  - 1) viaggiare sui predellini o comunque aggrappati all'esterno delle vetture;
  - 2) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta; salire o scendere quando la vettura è in moto o in località diverse da quelle stabilite per la fermata;
  - 3) fumare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme;
  - 4) sputare nell'interno delle vetture e sulle piattaforme e dai finestrini o aperture delle vetture stesse;
  - 5) parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
  - 6) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchi delle vetture;
  - 7) portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi che possono danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti;
  - 8) accedervi essendo alterati da bevande alcoliche o sudici o vestiti in modo indecente;
  - 9) azionare apparecchi radiofonici, registratori o giradischi, cantare, suonare, schiamazzare o, in altro modo, disturbare;
  - 10) esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'azienda che esercita il servizio;
  - 11) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi.

2. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri di attenersi alle disposizioni dell'azienda addetta ai servizi di pubblico trasporto, relative al buon andamento ed alla disciplina del servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scuolabus.

#### ART. 38 - GIARDINI E PARCHI PUBBLICI, VASCHE E FONTANE.

1. Nei giardini e nei parchi pubblici è vietato:
  - a) strappare i fiori, calpestare le aiuole;
  - b) introdurre, nella parte riservata ai pedoni, vetture, carri, motoveicoli, cavalli ed altri animali;
  - c) arrampicarsi sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni o altri oggetti atti a danneggiarli;
  - d) guastare o staccare rami, foglie, fiori da alberi o siepi e tagliare l'erba;
  - e) stendervi qualunque oggetto, gettarvi qualsiasi materiale;
  - f) guastare o lordare sedili, barriere e scritte;
  - g) collocare baracche, tende e simili od altri oggetti fissi.
  - h) recare qualsiasi incaglio o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
  - i) passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
  - l) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
  - m) bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
  - n) danneggiare in qualsiasi modo gli impianti.
2. Il Sindaco, in occasione di sagre e feste religiose, può - con la licenza di occupazione temporanea - autorizzare l'uso di giardini e parchi pubblici con possibilità di accedere a manti erbosi, di consumarvi i pasti e di derogare ad altri specifici divieti contenuti nel presente articolo; in tal caso, tuttavia, l'Ente od il Comitato che hanno richiesto al sindaco l'utilizzazione dei giardini e dei parchi, terminata la festa o la sagra, sono tenuti a ripulirli ed a ripristinarli quanto più possibile.
3. I contravventori, senza pregiudizio delle pene sancite dal presente regolamento e di quelle comminate dalle leggi, sono sempre tenuti a risarcire i danni arrecati.
4. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
5. E' vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane pubbliche, introdurvi od applicarvi oggetti e liquidi di qualsiasi tipo, quale che ne sia il motivo.
6. Nelle fontane pubbliche è vietato lavare il bucato.
7. L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche diverso da quello potabile (ad es. la pulitura di qualche ortaggio) deve essere limitato a brevissimo tempo e può essere vietato con ordinanza del Sindaco quando lo ritenga opportuno.

#### ART. 39 - MONUMENTI.

1. Cippi, lapidi e monumenti sono sotto la salvaguardia di tutti i cittadini; sono vietati ai sensi e per gli effetti del presente regolamento deterioramenti, imbrattamenti e danneggiamenti in genere.

#### ART. 40 - BAGNI.

1. E' vietato fare il bagno alle fontane o nelle vasche pubbliche, in canali di irrigazione, canali e torrenti; i bagni sono consentiti nel fiume Vara salvo divieti individuati con ordinanza del Sindaco, per ragioni di igiene o connesse all'esercizio della pesca sportiva.

#### ART. 41- BAGNI IN LUOGO PUBBLICO.

1. Coloro che volessero fare bagni in luogo pubblico dovranno indossare idonei costumi.

#### ART. 42- DIVIETO DI PRODURRE RUMORI E SUONI MOLESTI.

1. Sia nelle case di civile abitazione che nei pubblici esercizi, negozi e fabbriche è vietato:
  - produrre rumori, suoni, grida che possono recare disturbo ai vicini;
  - tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.

2. Nelle case di civile abitazione è comunque vietato l'uso di apparecchi radio, televisioni, strumenti musicali e simili nel periodo estivo dalle ore 14.00 alle ore 16.00 a meno che il loro utilizzo avvenga ad un volume tale che sia percepibile soltanto all'interno dell'abitazione nella quale sono prodotti.

#### ART. 43 - LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO.

1. Nei locali di pubblico spettacolo (sale da ballo, cinema, ritrovi, ecc.), i suoni debbono essere attivati in modo che non siano percepibili dall'esterno.
2. Per i ritrovi e spettacoli all'aperto, in occasione di sagre e feste patronali, debitamente autorizzate dal Sindaco, dovranno essere limitati, quanto più possibile, disturbi al vicinato ed osservato scrupolosamente l'orario di attività previsto, al più tardi, entro le ore 01,00 del giorno seguente.

#### ART. 44 - SUONO DELLE CAMPANE E DELLE SIRENE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI.

1. L'intensità e la durata del suono delle sirene degli stabilimenti industriali, affini e simili, salvo che il suono stesso costituisca mezzo per comunicare una situazione di pericolo, devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.
2. Le campane sono utilizzate secondo gli usi e le consuetudini locali. Il loro suono non deve comunque pregiudicare la pubblica quiete.
3. Il suono delle campane a distesa può avvenire solo in occasione delle feste religiose e, comunque, nella misura il più possibile limitata.

#### ART. 45 - ALTRI ATTI CONTRARI ALLA QUIETE, AL DECORO ED ALLA SICUREZZA PUBBLICA.

1. Fatta salva l'eventuale rilevanza penale, è inoltre vietato, perchè contrario alla pubblica quiete, al decoro ed alla sicurezza pubblica:
  - a) gridare, schiamazzare, cantare in coro nei luoghi pubblici, tanto di giorno che nelle ore notturne sempre che ciò non avvenga in occasione di sagre, feste e trattenimenti di cui all'articolo 46, secondo comma;
  - b) riunioni od assembramenti che possono provocare intralcio alla circolazione;
  - c) preparare o cucinare in luogo pubblico cibi in genere, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco,
  - d) lanciare sassi, pietre, palle di neve e qualunque altro materiale che possa offendere, danneggiare o sporcare;
  - e) lanciare od abbandonare materiale in stato di combustione.

#### ART. 46 - SUONATORI AMBULANTI.

1. I suonatori ambulanti, oltre a rispettare quanto prescritto dal precedente articolo 48 non possono suonare i loro strumenti davanti alle chiese, alle scuole, all'asilo nido e nella Piazza del Comune.

#### ART. 47 - OROLOGI ESPOSTI AL PUBBLICO.

1. Gli orologi esposti al pubblico, all'interno od all'esterno di esercizi commerciali, devono essere costantemente tenuti in perfetto stato di funzionamento e regolati sull'ora ufficiale a cura del titolare dell'esercizio stesso.

#### ART. 48 - SARACINESCHE E SERRANDE.

1. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare nelle ore notturne, l'apertura e la chiusura di porte, saracinesche e serrande, deve essere effettuata con le cautele indispensabili onde evitare qualsiasi disturbo alla pubblica quiete.
2. E' fatto altresì obbligo ai proprietari od ai conduttori di locali chiusi con saracinesche o serrande, di mantenere le stesse in buono stato di conservazione e di manutenzione, al fine di evitare rumore eccessivo e molesto in caso di loro uso.

### **CAPO IV DELLA CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI.**

#### ART. 49 - DIVIETO DI TENERE ANIMALI.

1. Nei centri urbani non è permesso tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini, suini, equini, ecc.
2. E' vietato lasciare incustoditi nei luoghi pubblici o privati privi delle opportune recinzioni e protezioni, qualsiasi tipo di animale.

#### ART. 50 - ANIMALI PERICOLOSI.

1. Tutti gli animali di indole feroce, anche se addomesticati, o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità dovranno:
  - essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;
  - essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone e con gli altri animali.

#### ART. 51 - DELLA TENUTA DI CANI , GATTI E ANIMALI DA CORTILE.

1. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati non possono essere soppressi.
2. La detenzione e la circolazione dei cani e dei gatti nonché la detenzione degli animali da cortile è regolamentata, altresì dalle leggi nazionale e regionale in materia , dell'apposito Regolamento Comunale approvato con Del. di C.C. n.10 del 26/02/1997.

#### ART. 52- COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI.

1. E' vietato maltrattare gli animali con percosse e con altri gesti o comportamenti crudeli.
2. E' vietato usare il pungolo per invogliare gli animali a camminare.
3. Nei luoghi pubblici o nei luoghi privati visibili da luoghi pubblici è vietato uccidere, spellare, spennare o squartare gli animali da cortile nonché praticare operazioni di mascalcia, tosatura e pulizia di animali domestici in genere.

### **CAPO V DEI DIVIETI DI PASSAGGIO - DETERMINAZIONE SPAZI PER LE FIERE**

#### ART. 53 - DIVIETI DI PASSAGGIO.

1. E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
  - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
  - b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;
  - c) lanciare sassi, frutta o altri oggetti, anche senza intenzione di offendere.

#### ART. 54 - TRANSITO DELLE CAROVANE DI NOMADI.

1. E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.

#### ART. 55 - SOSTA DEI NOMADI E ROULOTTES.

1. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.
2. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
  - il luogo in cui la sosta è consentita;
  - la durata massima della sosta.

3. L'autorizzazione del Sindaco è comunque soggetta al rispetto delle norme igieniche, di sicurezza e di tutela ambientale previste dalla vigente normativa statale e regionale, dal presente regolamento e dai restanti Regolamenti del Comune.

4. E' vietato lo stazionamento ed il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.

5. Qualora roulotte stazionino in luoghi privati per fini abitativi, temporaneamente o permanentemente, i luoghi a ciò adibiti devono essere conformi a tutte le norme igieniche, di sicurezza e di tutela ambientale previste dalla vigente normativa statale e regionale, dal presente regolamento e dai restanti regolamenti del Comune.

#### ART. 56 - CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTO-CARAVAN.

1. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.

2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo, salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.

3. La regolamentazione prevista, dal nuovo Codice della Strada in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-caravan che possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.

4. E' valida anche per i campers la disposizione di cui al punto 5 - dell'art.58.

#### ART. 57 - DELLE FIERE E DEI MERCATI.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento attuativo vigente in materia di "ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE".

#### ART. 58 - LOCALITA' NELLE QUALI E' VIETATO IL COMMERCIO AMBULANTE.

1. E' vietato, ai sensi dell'articolo 15, sesto comma, del D.M. 15 .I. 1977, agli esercenti il commercio su aree pubbliche a posto fisso di esercitare il loro commercio nei piazzali antistanti le chiese.

#### ART. 59 - LIMITAZIONI IMPOSTE ALLA VENDITA AMBULANTE.

1. La vendita ambulante di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza di:

- a) metri 20 (venti) dalle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili;
- b) metri 50 (cinquanta) dalle botteghe in cui viene effettuata la vendita di merci o derrate facenti parte della stessa tabella merceologica;
- c) metri 10 (dieci) dagli sbocchi delle strade.

2. In caso di inosservanza dei limiti di cui al primo comma, l'interessato è tenuto ad allontanarsi su invito degli Agenti di Polizia municipale o di altri agenti della forza pubblica.

3. Le suddette disposizioni non si applicano ai venditori che posteggiano nell'ambito del mercato comunale.

### **CAPO VI DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO**

#### ART. 60 - DEGLI ESERCIZI DI VENDITA.

1. Nelle leggi e nelle altre disposizioni statali e regionali trovano disciplina:

- a) il commercio;
- b) i pubblici esercizi;
- c) la chiusura settimanale e l'orario dei pubblici esercizi;
- d) il commercio su aree pubbliche;

- e) la vendita delle carni fresche e congelate;
  - f) la pubblicità dei prezzi;
  - g) i pesi e le misure;
  - h) la vendita a peso netto delle merci;
  - i) le mete o calmieri dei generi annonari di prima necessità.
2. I prodotti o le confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio comunale devono riportare le indicazioni di cui alla Legge 10 aprile 1991, n. 126, recante "Norme per l'informazione del consumatore".

#### ART. 61 - OBBLIGO DI VENDITA.

1. I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.
2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

#### ART. 62 - ESPOSIZIONE DI MERCI ALL'ESTERNO DEI NEGOZI.

1. E' vietato esporre merci di genere alimentare all'esterno dei negozi. Il Sindaco può concedere l'autorizzazione ad esporre merci di genere alimentare all'esterno dei negozi, qualora ricorrano particolari motivi e semprechè non ostino ragioni di decoro e di estetica e lo permettano le condizioni di viabilità.

### **CAPO VII DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI**

#### ART. 63 - DEFINIZIONE.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode" le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

#### ART. 64 - ATTIVITA' E DEPOSITI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI.

1. Chiunque intenda:
  - a) iniziare l'esercizio di un'attività industriale o artigianale;
  - b) costituire un deposito di materiali e merci insalubri, pericolose o incomode, anche solo per esalazioni e rumori;
  - c) ampliare attività o depositi già esistenti;
  - d) far funzionare uno o più motori, caldaie, forni e macchine in genere, salvo che per il riscaldamento domestico; deve inoltrare apposita domanda al Sindaco, il quale, sentito il funzionario responsabile, potrà condizionare il rilascio della autorizzazione a particolari condizioni o non accoglierla.
2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
  - il nome del titolare o la ragione sociale ed il legale rappresentante della stessa.
  - l'esatta ubicazione e indirizzo della ditta e delle persone di cui al punto precedente.
  - il nome ed indirizzo del proprietario degli immobili su cui si intende esercitare l'attività, le dimensioni degli immobili utilizzati con l'indicazione dell'uso ai quali i vari locali sono destinati.
  - le caratteristiche tecniche dell'impianto con eventualmente allegata una planimetria in scala dello stesso.
  - i macchinari da installare e le procedure di lavorazione.
  - gli scarti e i rifiuti derivanti dalla lavorazione e il modo in cui vengono smaltiti o recuperati.
  - odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti che vengono immessi nell'atmosfera e le modalità ed accorgimenti tecnici che vengono utilizzati per abatterli.
3. La domanda di cui al comma 2. e' resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni 15 (quindici), per eventuali opposizioni.
4. L'autorizzazione non è richiesta per i motori di forza inferiore a1/2 cavallo vapore (HP).
5. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e/o autorizzazioni da parte di altre autorità od organi che siano previste da norme statali o regionali o da altri regolamenti comunali.

6. Il rilascio della autorizzazione è subordinata all'esito favorevole della visita tecnica, ai soli fini dell'accertamento, dell'igiene e della quiete pubblica e, con essa, possono essere prescritti ulteriori accorgimenti o modalità di esercizio resi opportune anche a seguito delle opposizioni pervenute.

#### ART. 65 - RINNOVO E REVOCA DEL NULLA OSTA.

- 1) In caso di modifiche allo stato come risultante dalla autorizzazione o per l'introduzione di nuovi macchinari deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
- 2) L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco in caso di inosservanza delle condizioni e prescrizioni in essa indicate ovvero ordinate dal Sindaco stesso in occasione del rinnovo di cui al primo comma del presente articolo.
- 3) I mutamenti di proprietà o della titolarità della conduzione devono essere comunicati al Comune entro trenta giorni dalla data in cui si verificano; ove ciò non avvenga, oltre alla sanzione pecuniaria, il Sindaco può anche disporre la revoca dell'autorizzazione.

#### ART. 66 - I CONTROLLI.

1. Il sindaco, in ogni tempo e senza preavviso, può disporre ispezioni agli apparecchi, agli esercizi ed ai depositi per i quali fu rilasciata l'autorizzazione di cui ai precedenti articoli 67 e 68.

#### ART. 67 - ESERCIZIO DI ATTIVITA' RUMOROSE IN GENERE.

1. Anche in presenza di regolare autorizzazione rilasciata ai sensi dei precedenti articoli 67 e 68, l'esercizio di attività rumorose è consentito dalle ore 07,00 alle ore 21,00, fatto salvo il diverso orario di lavoro delle industrie e l'attività agricola che è comunque consentita nelle ore di luce.
2. Nelle ore di quiete indicate al comma precedente, l'uso di apparecchi e di strumenti rumorosi deve essere regolato in modo tale che nessun suono e rumore si propaghi nelle abitazioni vicine.
3. E' assolutamente vietato far funzionare in appartamenti di condominio, motori di qualsiasi specie e diversi da quelli adibiti ad uso domestico e di limitata potenza.
4. Il Sindaco può autorizzare, per esigenze particolari anche continuate nel tempo e qualora l'attività rumorosa avvenga in zone a destinazione produttiva, deroghe agli orari stabiliti al primo comma del presente articolo.
5. Il sindaco, ai sensi dell'art.66 del T.U. di P.S., con ordinanza, può altresì vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose ed incombode.

### **CAPO VIII DELLA PREVENZIONE E SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI**

#### ART. 68 - PREVENZIONE INCENDI.

1. Salvo quanto espressamente disposto dal T.U. delle leggi di P.S. 18 giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento 6 maggio 1940, n. 635, nonché dai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937, è vietato tenere nell'abitato esplosivi ed infiammabili per l'esercizio di minute vendite senza autorizzazione della Autorità competente.
2. Tale autorizzazione è, altresì, necessaria per i depositi di gas di petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono osservarsi le disposizioni di cui al D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, alla legge 21 marzo 1958, n. 327, alla legge 28 marzo 1962, n. 169, ed al D.P.R. 12 gennaio 1971, n. 208.
3. Si richiama, inoltre, l'osservanza del disposto della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della legge 13 maggio 1961, n. 469 e della legge 26 luglio 1965, n. 966 contenenti norme per l'organizzazione dei servizi antincendi, nonché dei DD.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e 26 maggio 1969, n. 689 contenenti prescrizioni per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ed infine del decreto interministeriale 27 settembre 1965, n. 1973, che stabilisce le aziende e le industrie pericolose soggette al controllo dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco.

#### ART. 69 - DIVIETO DI APPICCARE FUOCO.

1. Non si può fare fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.

2. Oltre l'osservanza delle predette disposizioni, il fuoco deve essere acceso con l'adozione delle misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.

#### ART. 70 - SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI.

1. In caso d'incendio, gli agenti della polizia rurale e della forza pubblica, possono richiedere l'opera degli abitanti validi presenti.

2. Nel caso, trovano applicazione l'art. 652 del Codice Penale, la legge 1° marzo 1975, n. 47, per la difesa dei boschi dagli incendi e la legge 4 agosto 1984, n. 424.

### **CAPO IX NORME DI POLIZIA RURALE**

#### ART. 71 - DELLE STRADE VICINALI.

1. La materia trova disciplina:

- Nella Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51,52, 53 e 54;
  - Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
  - Nella legge 12 febbraio 1958, n. 126;
- e successive modificazioni.

#### ART. 72 - DIVIETO DI ALTERAZIONE.

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione od escavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

#### ART. 73 - ESPURGO DEI FOSSI.

1. I fossi divisorii tra fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati almeno una volta all'anno entro la fine del mese di Agosto e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

#### ART. 74 - POTATURA DELLE SIEPI.

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio esterno stradale, a tutela del transito, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.

2. In particolare, presso le curve stradali, le siepi e le ramaglie dei terreni adiacenti non dovranno elevarsi ad altezza maggiore di un metro sopra il piano stradale e ciò a partire da 20 metri dall'inizio della curva.

#### ART. 75 - ARATURA TERRENI ADIACENTI STRADE

1. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.



**ART. 76 - OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE.**

1. E' proibito di deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da esse strade, per tutto il tratto scorrente lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolì o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

**ART. 77 - ABBATTIMENTO DI PIANTE LUNGO LE STRADE.**

1. Occorrendo di dover abbattere piante o alberi situati in prossimità del ciglio stradale, è proibito rovesciarli dal lato della via, a meno che l'albero possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale della strada.

**ART. 78 - FRUTTI DI PIANTE SUL CONFINE.**

1. I frutti delle piante, ancorchè situate sul confine, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.
2. Quelli spontaneamente caduti sul terreno altrui o sulle pubbliche vie o piazze appartengono, rispettivamente, al proprietario del terreno su cui il ramo sporge o a chi li raccoglie.

**ART. 79 - DIVIETO DI PASSAGGIO ABUSIVO ATTRAVERSO I FONDI.**

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

**ART. 80 - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PASSAGGIO.**

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

**CAPO X  
NORME FINALI**

**ART. 81 - NORME ABROGATE.**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.

**ART. 82 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO.**

1. Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, viene depositato nella segreteria comunale per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del suddetto deposito ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, 6° comma, del vigente statuto comunale.
2. Dell'entrata in vigore sarà data ampia informazione a mezzo manifesti da affliggersi in tutte le località del territorio comunale.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

**ART. 83 - USI E CONSUETUDINI.**

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

## **CAPO XI DELLE SANZIONI**

### **ART. 84 - SANZIONI.**

1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, i trasgressori alle disposizioni del presente regolamento sono puniti con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 della Legge comunale e provinciale T.U. 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni ed aggiunte.
2. Per l'accertamento e la definizione amministrativa delle violazioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Senza pregiudizio delle pene e dell'obbligo di risarcire gli eventuali danni arrecati, alla sanzione amministrativa può conseguire l'obbligo da parte del contravventore alla rimozione delle opere abusive ovvero al ripristino dei luoghi e alla sospensione o cessazione di una determinata attività.
4. Della sanzione accessoria è fatta espressa menzione nel verbale di accertamento. Questa quando le circostanze lo esigano, deve essere adempiuta immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale o dalla sua notificazione.
5. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi precedenti, il Sindaco con ordinanza - ingiunzione provvede all'esecuzione coattiva a spese del contravventore, fatto salvo l'obbligo del Comando di Polizia Municipale di provvedere alla denuncia del trasgressore ai sensi dell'art. 650 C.P.
6. Delle contravvenzioni concernenti le parti condominiali di un edificio rispondono l'Amministratore e, in mancanza, i singoli proprietari, salvo, in ogni caso, l'obbligo dei proprietari alla rifusione delle spese nei casi di esecuzione di ufficio per l'eliminazione del fatto contravvenzionale o della rimessa in pristino dei manufatti eventualmente danneggiati.

### **ART. 85 - CONCILIAZIONE IN VIA BREVE.**

1. Le misure delle somme che debbono essere pagate dal contravventore per la conciliazione in via breve delle contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento, sono fissate, ai sensi dell'Art. 107 T.U. Legge Comunale e provinciale, con ordinanza del Sindaco e riportate, articolo per articolo, come segue:

- L. 500.000 per le contravvenzioni previste dall'art. 64/1° comma;
- L. 200.000 per le contravvenzioni previste dagli articoli 27, 39, 43, 50, 52, 65/1° comma, 72/1° comma;
- L. 150.000 per le contravvenzioni previste dagli articoli 16/4° comma, 17/1° comma, 24/1° e 2° comma, 38/1° comma lettere c), d), e), h), n) 4° e 5° comma, 45/1° comma lettere d), e).
- L. 100.000 per tutte le altre contravvenzioni previste dal presente regolamento e non espressamente richiamate.